

Regolamento sui ricorsi

1. Possono presentare ricorso solo i candidati che non hanno superato uno degli esami del DELF, DELF Junior o DALF, e che non hanno quindi conseguito l'attestato o il diploma.
2. Il candidato (o, se minorenni, il suo rappresentante legale) inoltra personalmente al Centro d'esame il ricorso a mezzo **lettera raccomandata** all'attenzione del Presidente della Giuria regionale (per il recapito, consultare il sito www.delfdalf.ch, rubrica «contact», documento PDF, «Liste Présidents de Jury DELF DALF»). Il ricorso è gratuito.
3. Perché venga considerato come ricorso, la lettera dovrà fare esplicita menzione al termine «**recours**» e pervenire al destinatario entro **14 giorni** dalla notifica dei risultati dagli esami*.
4. La Giuria regionale verifica che l'insieme delle procedure d'esame si siano svolte, per il ricorrente, secondo la normativa e rispettando la prassi. Procederà quindi ad una rilettura delle prove scritte e d'orale collettivo.
Unico motivo di accettazione del ricorso è la constatazione da parte della Giuria regionale della presenza di un vizio di forma nei confronti del ricorrente stesso.
In mancanza di un vizio di forma, il ricorso verrà respinto.
5. Il Presidente della Giuria regionale comunica le sue conclusioni al Direttore del Centro d'esame e al ricorrente a mezzo **lettera raccomandata**:
 - se il ricorso viene accolto e il risultato si rivela uguale o superiore alla media (50 punti su 100), l'esame viene dichiarato superato;
 - se il ricorso è accolto ma il risultato rimane invariato, il ricorrente può ripresentarsi per sostenere lo stesso esame in occasione di una successiva sessione in qualsiasi Centro d'esame, rimanendo le spese d'iscrizione a carico del Centro in cui è stato sostenuto il primo esame;
 - se il ricorrente rifiuta tale soluzione, il Centro d'esame rimborserà, dietro richiesta, le spese di iscrizione;
 - se il ricorso non è accolto, il candidato non supera l'esame.
6. Il candidato soccombente che non si ritenga soddisfatto della decisione della Giuria regionale può presentare un secondo ricorso a mezzo **lettera raccomandata** al Presidente della Giuria nazionale (ossia il Consigliere culturale dell'Ambasciata di Francia) non oltre i 7 giorni successivi la ricezione della lettera in cui si comunicava il rigetto del primo ricorso*.
Il Presidente della Giuria nazionale verifica che la procedura del ricorso sia stata rispettata:
 - in tal caso, il secondo ricorso viene respinto;
 - in caso contrario, le procedure del punto 5 verranno ripetute dal Presidente della Giuria nazionale di concerto con il Responsabile Qualità.
7. Il responso relativo al secondo ricorso è inappellabile.

* farà fede la data del timbro postale.